

Regolamento

per la concessione di finanziamenti nell'ambito della formazione nel settore delle falegnamerie

Preambolo

¹ Il fondo destinato al perfezionamento professionale della Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie (CP) ha lo scopo di promuovere e sostenere il perfezionamento professionale dei lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone Ticino (CCL).

² Il fondo viene alimentato ai sensi degli art. 10 segg. CCL sulla base delle necessità di finanziamento e dei mezzi finanziari disponibili.

³ Il segretariato della CP divulga le informazioni in materia di prestazioni e la relativa documentazione.

⁴ Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al Contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute, come pure alle direttive emanate a livello nazionale.

A. Condizioni per l'ottenimento di prestazioni nell'ambito della formazione

1. In generale

Art. 1

¹ Hanno diritto alle prestazioni i lavoratori assoggettati al CCL che hanno seguito i corsi previsti all'art. 3 del presente regolamento.

² Le prestazioni vengono corrisposte unicamente ai collaboratori per i quali siano stati versati, almeno durante i sei mesi precedenti l'inizio del corso e per la durata del perfezionamento, i contributi ordinari stabiliti dal CCL.

³ Per le persone che hanno terminato un tirocinio, come pure per quelle che dopo il tirocinio frequentano la scuola reclute, tale periodo di sei mesi va riferito al termine del rispettivo corso.

⁴ Nel caso di semestri a tempo pieno (per esempio scuola del legno di Bienne) il contributo viene pagato se il collaboratore può dimostrare o di aver terminato il tirocinio nei 15 mesi precedenti l'ammissione ai corsi (nel caso di scuola reclute) o di aver pagato i contributi alla CP per almeno sei mesi prima di iniziare i corsi (nel caso in cui abbia lavorato dopo il tirocinio).

⁵ Vista l'assenza di CCL fino al 30 aprile 2022, il termine di sei mesi decorrerà dal 1° novembre 2022.

2. Interruzione o mancato conseguimento del certificato del

Art. 2

¹ Se il pagamento dei contributi viene interrotto nei 6 mesi precedenti l'inizio del corso a causa dell'incapacità del dipendente di

corso di perfezionamento professionale

lavorare, per motivi che non gli possono essere imputati, nella valutazione del diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento, questo periodo non viene considerato e il conteggio del contributo viene prolungato di conseguenza.

² Nel caso in cui il lavoratore non dovesse superare il relativo esame, esso avrà il diritto unicamente al rimborso del costo del modulo frequentato.

3. Corsi e moduli riconosciuti**Art. 3**

¹ Danno diritto alle prestazioni tutti i corsi organizzati dall'Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS) secondo il concetto di formazione e perfezionamento professionale superiore nel settore della falegnameria. In particolare, il sussidio si riferisce ai corsi ed agli esami presenti a pagina 7 e 8 del documento "Rimborsi 2022 – Corsi di diploma e di formazione del settore falegnameria" (colonna prestazioni CP) edito dall'ASFMS e dalla Commissione paritetica centrale di Zurigo. Per la dicitura in italiano dei diplomi: <https://www.vssm.ch/it/formazione/diplomi>.

² Il rimborso viene anche garantito per la frequenza della scuola svizzera del legno di Bienne (semestri di studio) sulla base di quanto previsto a pagina 11 del succitato documento, come pure corsi impartiti dalla Höhere Fachschule Südostschweiz.

³ La CP può riconoscere i corsi di formazione a favore delle maestranze presso:

- a. il centro di formazione ECAP-Unia;
- b. il centro di formazione CFP-OCST;
- c. centro di formazione di Gordola.

⁴ In merito al riconoscimento di altri corsi di perfezionamento professionale deciderà, di volta in volta, la CP.

B. Ammontare delle prestazioni**1. In generale****Art. 4**

¹ L'ammontare delle prestazioni per i corsi di perfezionamento professionale è stabilito dal documento "Rimborsi 2022 – Corsi di diploma e di formazione del settore falegnameria" (colonna prestazioni CP) edito dall'ASFMS e dalla Commissione paritetica centrale di Zurigo.

² L'importo versato fa riferimento alla situazione familiare, con o senza persone a carico.

2. Casi particolari**Art. 5**

¹ In casi particolari è possibile richiedere un aiuto finanziario straordinario, stabilito sulla base della situazione finanziaria del richiedente e dei famigliari.

² Tali richieste devono pervenire, per il tramite dell'apposito modulo, al segretariato della CP. I dati indicati devono essere completi e veritieri. La CP è autorizzata ad effettuare, se del caso, le necessarie verifiche.

³ Eventuali aiuti statali e istituzionali devono essere dichiarati in modo che possano essere considerati.

⁴ La CP decide liberamente.

C. Versamento delle prestazioni

1. Inoltro delle richieste

Art. 6

¹ La domanda di sussidio deve essere inviata, per il tramite dell'apposito formulario, al più tardi 60 giorni dopo la fine dell'esame. Trascorso questo termine, il diritto al sussidio decade automaticamente.

² Il formulario per il sussidio è ottenibile presso il segretariato della CP o scaricabile dal sito.

2. Pagamento delle prestazioni

Art. 7

¹ Il pagamento, di regola, viene effettuato al termine dell'esame. Può essere richiesto un acconto pari al contributo previsto per la frequenza del modulo a condizione che alla richiesta venga allegata una dichiarazione di frequenza rilasciata dalla scuola o dalla direzione del corso.

² Le domande incomplete verranno respinte. L'invio in ritardo degli atti richiesti dalla CP comporterà il rifiuto delle prestazioni.

³ Le decisioni in merito alle prestazioni sono di competenza della CP.

⁴ Contro la decisione concernente le prestazioni è possibile chiedere la revisione alla CP entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione al richiedente. La decisione su revisione della CP è inappellabile.

3. Ammontare delle prestazioni

Art. 8

¹ I lavoratori aventi diritto alle prestazioni, possono percepire al massimo CHF 16'000.00 di sussidi per i corsi di perfezionamento professionale. Per lo stesso corso le prestazioni vengono versate una volta sola.

² I lavoratori soggetti all'obbligo di assistenza familiare percepiscono un rimborso maggiore, fino a un massimo di CHF 19'200.00.

4. Prestazioni indebitamente percepite

Art. 9

Le prestazioni abusivamente incassate devono essere restituite, maggiorate dei relativi costi.

5. Riduzione o soppressione delle prestazioni

Art. 10

Nel caso in cui i fondi a disposizione non fossero sufficienti, la CP potrà, in ogni momento, ridurre le prestazioni o annullarle.

D. Disposizioni finali
1. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 11

¹ Il presente regolamento è in vigore il 1° maggio 2022.

² Esso sostituisce qualsiasi precedente regolamento o prassi.

Bellinzona, 25 agosto 2022

Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie

Danile Marandola
Presidente

Renato Scerpella
Vicepresidente



**commissione paritetica
cantonale**

delle falegnamerie



Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch